



TRIBUNALE DI LARINO
COLLEGIO FALLIMENTI

DECRETO
(Art. 162 l. f.)

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente-relatore ed estensore
Dott.ssa TIZIANA DI NINO Giudice,
Dott. STEFANIA VACCA Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata da [REDACTED] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. _____, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. _____, e dall'Avv. _____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. _____

1. L'iter processuale.

In data 17.03.2021 la [REDACTED] depositava domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, L.F. il Tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, con decreto del 19.05.2021 concedeva termine fino al 17.7.2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 161 L.F., nominando contestualmente commissari giudiziali _____.

Con istanza depositata in data 07.07.2021, la ricorrente richiedeva una proroga del termine di 60 giorni, che veniva accordata con decreto del 16.07.2021, a mezzo del quale il Tribunale fissava per il deposito del piano concordatario il termine del 30.09.2021.

In data 30.09.2021 la [REDACTED] ha depositato il piano e la relazione ex art. 161 comma terzo L.F, e quindi, con provvedimento del 18.11.2021, il Tribunale assegnava ai commissari giudiziali termine sino al 31.12.2021 per la verifica del piano concordatario, termine prorogato al 01.3.2022 su istanza dei commissari medesimi depositata il 16/17.12.2021.

Segnatamente, con il provvedimento del 18.11.2021, il Tribunale chiedeva ai commissari Giudiziali, di accertare, previa verifica della tipologia di proposta concordataria presentata (liquidatoria o in continuità):

1. la idoneità della continuità aziendale prevista (diretta o indiretta) ad assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa, intesa in termini di capacità di produzione di utili almeno in grado di remunerare i costi;
2. l'attivo realizzabile stimato nel piano, analizzando la veridicità dei dati indicati, nonché;
3. la congruità delle ipotesi formulate, con particolare riguardo alla recuperabilità dei crediti indicati ed alla verificabilità dei valori di stima dei cespiti;
4. i pagamenti cui questo attivo è destinato, secondo le prospettazioni del piano, a soddisfare;
5. l'idoneità del piano ad assicurare che i creditori privilegiati non pagati integralmente siano soddisfatti almeno nella misura indicata dall'art. 160, comma secondo, l.fall.;

6. la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata previste dall'art. 160 l.fall., e cioè lo "stato di crisi" in cui versa la ricorrente e la proposta di un piano di soddisfacimento dei crediti mediante la liquidazione dell'attività da parte dell'imprenditore;
7. le classi in cui il ceto creditorio risulta suddiviso, verificandone la omogeneità sul piano giuridico o economico;
8. la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 161 l.fall.;
9. la completezza della relazione di cui all'art. 161 comma terzo, la veridicità e la verificabilità dei dati e delle ipotesi in essa contemplate;
10. la solvibilità del soggetto già individuato dal ricorrente a norma dell'art. 163-bis l.fall.;
11. la veridicità dei dati e la verificabilità di quanto riferito a norma dell'art. 186-bis, comma 2, lett. a) e b) l.fall.;
12. il rispetto delle condizioni di cui all'art. 182-ter, comma primo, l.fall.;
13. la idoneità di quanto prospettato nel piano, nonché i tempi di realizzo previsti (sulla scorta di una valutazione sommaria e prognostica) al pagamento delle spese e dei creditori secondo la percentuale proposta in ricorso.

In data 02.03.2022 i commissari depositavano il parere richiesto, ed all'udienza del 22.3.2022, fissata per la verifica di ammissibilità della domanda concordataria, [REDACTED] produceva note di replica alla relazione dei commissari chiedendo il termine ex art. 162, comma 1, L.F. per apportare eventuali integrazioni alla proposta ed al piano o per produrre documenti, termine che veniva concesso con provvedimento del 28.3.2022, con il quale: si concedeva alla ricorrente la facoltà di apportare eventuali integrazioni al piano e produrre nuovi documenti fino al 12.4.2022;

si assegnava ai commissari giudiziali termine fino al 28.4.2022 per l'eventuale integrazione del parere già reso; si rinviava il procedimento all'udienza del 3.5.2022, in occasione della quale la [REDACTED] depositava note scritte d'udienza, cui si riportava.

2. La situazione di crisi.

Dall'esame della documentazione versata risulta senz'altro conclamata una situazione di crisi (che i commissari giudiziari definiscono "granitica") la quale più propriamente si sostanzia in una condizione di cronica insolvenza, le cui origini solo in parte coincidono con quelle indicate dal ricorrente alla pagina 3 e seguenti della domanda.

Invero, qui si legge che, dopo una costante crescita del fatturato fino agli anni 2007, la [REDACTED] subiva una verifica fiscale dalla quale gemmava un lungo contenzioso che, sebbene conclusosi favorevolmente per la società, le impediva *medio tempore* di ottenere i rimborsi dei crediti IVA, costringendola a ricorrere al sistema finanziario per approvvigionarsi di liquidità, ad un costo di circa due milioni di euro nel decennio che va dal 2007 al 2016. A questa situazione si sarebbe aggiunta, dall'anno 2016, un fisiologico calo del fatturato causato dalla crisi che ha interessato il settore lattiero caseario, come dimostrato dai dati riferiti dalle associazioni di categoria. Precisa infine la ricorrente che in questo contesto avrebbe fatto irruzione la crisi pandemica, alla quale sarebbe seguita una ulteriore riduzione dei volumi delle vendite.

Orbene, ove si ricerchino nella documentazione prodotta gli elementi giustificativi dello scenario appena riassunto, ci si avvede del fatto che la primigenia causa della crisi viene semplicemente affermata; è invece certamente rintracciabile un ricorso al credito, ma non vi è prova del fatto che esso sia stato determinato dagli accertamenti fiscali subiti. Peraltro, ove si analizzino i dati di bilancio, è possibile giungere alla conclusione per cui le contrazioni registrate dalla [REDACTED] sono maggiori di quelle che hanno afflitto il mercato di riferimento, (per cui non possono essere solo quelle le cause) sicché conclusivamente può solo immaginarsi che lo scenario costituente la scaturigine del proposito del ricorrente di accedere ad una

soluzione concordataria della propria condizione di insolvenza sia stato determinato, a partire da un certo momento, da una serie di concause, tra cui un cattivo esercizio dell'attività imprenditoriale, non essendo individuabili eventi shock causalmente ascrivibili, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, alla rappresentata situazione di incapienza. Prova indiretta di questo assunto è del resto il dato per cui il piano industriale della ██████, si caratterizza per dichiarati connotati di discontinuità aziendale rispetto alla gestione precedente, sia per quanto attiene al management che per quanto riguarda le strategie imprenditoriali, dando esplicitamente atto di una cattiva conduzione dell'impresa.

I numeri della crisi della ██████ sono rappresentati dalla pagina 6 alla pagina 10 della proposta concordataria, nonché a pagina 11 della relazione dei commissari giudiziali depositati il 2.2.2022.

Si riferiscono debiti per complessivi € 30.450.073,54, di cui € 1.800.000 circa verso l'erario muniti di titolo esecutivo, € 2.854.000 circa non ancora iscritti a ruolo, e quasi un milione di euro di debiti tributari nei confronti degli Enti locali; ancora, risultano poco più di 2.500.000 euro circa di debiti nei confronti dell'INPS (di cui € 1.500.000 circa iscritti a ruolo), € 60.000 circa nei confronti dell'INAIL, € 2.500.000 circa nei confronti dell'ENASARCO.

A fronte di questa esposizione debitoria risulta che: il bilancio di esercizio chiuso 31.12.2020 presenta una perdita di euro 6.484.872,00, che si aggiunge alla perdita dell'esercizio 2019, pari ad euro 2.645.763,00 ed quelle degli esercizi precedenti portate a nuovo; al 31.12.2020 il patrimonio è negativo per euro 4.673.467,00, cui deve essere aggiunta l'ulteriore perdita per € 1.149.090,00 realizzata al 31.12.2021, risultante dalla situazione economica e patrimoniale trasmessa ai commissari giudiziali in data 08.02.2022.

La combinata lettura di questi dati restituisce un quadro non già di crisi, quanto piuttosto in una di conclamata insolvenza, talmente macroscopica da rendere superfluo, nel caso di specie, discettare intorno alla travagliata distinzione tra i due concetti (sui quali, peraltro, è intervenuto il legislatore con l'art. 2, comma 1 lett. a) e b) CCII).

3. Il piano concordatario.

Va subito detto che, nella situazione sopra descritta, il piano concordatario depositato si ascrive, pacificamente, nella cornice della "continuità indiretta", atteso che esso prevede la prosecuzione dell'impresa per il tramite della ██████, *newco* con capitale sociale di € 100.000, versato nella sola misura di € 25.004,00, formata da una compagine sociale pressoché sovrapponibile a quella della ██████ costituita (il 01.12.2020) in concomitanza con la stipula del contratto di affitto dell'azienda ██████, ed intervenuto, previa delibera assembleare del 15.2.2021, in data 01.3.2021, e cioè 17 giorni prima della presentazione della domanda di preconcordato.

Ed invero, il piano concordatario immagina un attivo di € 16.504.942,13, di cui 5.400.000,00 derivanti dai canoni di affitto (convenuti in € 900.000,00 mensili), euro 48.160,96 dalla cessione delle partecipazioni, euro 3.012.030,07 dall'incasso dei crediti vantati dalla ricorrente alla data di presentazione del piano e della proposta, euro 44.751,10 (pervero successivamente aumentati) da disponibilità liquide alla data di presentazione del piano e della proposta, ed euro 8.000.000,00 quale corrispettivo per la cessione di azienda.

Detto attivo è destinato, secondo le prospettazioni del piano, al pagamento dei creditori, che sono stati divisi in 4 classi:

Classe 1 nella quale sono stati inseriti crediti per dei quali è previsto il pagamento del 100%. Tale classe è composta dal creditore ipotecario ██████ e dai creditori privilegiati diversi da quelli oggetto di una proposta di transazione fiscale e contributiva e da quelli degli enti locali

Classe 2, per la quale il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nella misura del 47%, in cui sono confluiti i crediti degli istituti previdenziali in relazione a crediti originariamente

privilegiati, degradati al chirografo in applicazione dell'art 182-ter e tenuto conto dell'analisi compiuta nella relazione ex art. 160 L.F

Classe 3 raggruppante crediti per i quali la proposta concordataria prevede il soddisfacimento del 45%. Vi sono ricompresi i crediti dell'erario e degli enti locali in relazione a crediti originariamente privilegiati, degradati al chirografo in applicazione dell'art 182-ter L.F.

Classe 4 di cui si prevede il pagamento nella misura del 26,44% e nella quale sono ricompresi tutti i restanti creditori chirografari ab origine ovvero per natura.

4. Il rispetto degli obblighi della fase antecedente alla presentazione del piano concordatario.

4.1. L'art. 161, comma sesto, l.fall., prevede che il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, verificata la sussistenza delle condotte stesse, può dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

A sua volta l'art. 173 prevede, per il caso in cui un concordato preventivo sia stato già ammesso, l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto di ammissione, e di eventuale pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, quante volte si accerti che *“il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omissivo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode”*, prevedendo che alla revoca dell'ammissione al concordato si giunga anche quando il debitore ha compiuto, senza l'autorizzazione del Tribunale, uno degli atti di cui all'art. 167, vale a dire *“i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le riconoscizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione”*.

Il comma settimo dell'art. 161 prevede, infine, che *“Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale”*.

Nel caso di specie le disposizioni sopra indicate sono state violate, e tanto importa una declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.

4.2. Con istanza del 17.11.2021 la ██████████ dopo aver premesso:

di essere proprietaria di un impianto fotovoltaico sito presso lo stabilimento produttivo ed oggetto di convenzioni stipulate con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a) per il riconoscimento di tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, e di percepire, per l'effetto, incentivi e contributi per l'energia prodotta ed immessa in rete dall'Impianto, che per l'anno 2021 ammontavano ad €. 93.282,29;

che questi corrispettivi dovevano ritenersi di competenza della ██████████ in forza del contratto di affitto di azienda intervenuto;

chiedeva di essere autorizzata a trasferire i predetti importi alla ██████████.

Ricevuta una richiesta di tal fatta, con provvedimento del 19.11.2022 il Tribunale chiedeva ai commissari giudiziali di esprimere un proprio parere, il quale veniva depositato in data 17.12.2021. Nel predetto parere i commissari evidenziavano che nel contratto di affitto di azienda si specificava (lettera C) delle premesse) che essa era costituita, tra l'altro, dai contratti attivi individuati e descritti nell'allegato L (punto xi), aggiungendosi, al successivo art. 2.2 (iii) rubricato “Oggetto del contratto” che veniva espressamente pattuita l'esclusione dall'azienda dei *“contratti attivi con i committenti, anche in subappalto, non inclusi nei Contratti Attivi di cui all'Allegato L”*; parimenti, all'art. 7.1 rubricato *“Successione nei contratti stipulati per l'esercizio dell'Azienda”* veniva previsto che *“alla data del primo marzo duemilaventuno l'Affittuaria subentrerà nei contratti in essere stipulati dalla Concedente che costituiscono*

oggetto dell'Azienda come descritti alla precedente Premessa (C), che non hanno carattere personale, assumendone integralmente i relativi costi, nel mentre si conviene che restino esclusi i contratti e i rapporti espressamente esclusi come indicati nel precedente paragrafo 2.2", vale a dire in contratti non inclusi nel citato allegato L).

I commissari giudiziali concludevano dunque affermando che *“Le convenzioni in essere con il GSE non risultano, invece, indicate nell'allegato L, il quale riporta tassativamente i contratti nei quali l'affittuaria ha diritto di subentrare, dovendosi ritenere espressamente esclusi quelli mancanti. Da ciò, e dalla mancanza di ogni specifico riferimento nel contratto alla cessione dei contributi e degli incentivi derivanti dall'impianto fotovoltaico, nonostante l'ingente valore degli stessi, si deduce che le convenzioni non siano state oggetto dell'affitto di azienda”*.

Questa ricostruzione veniva fatta propria dal Tribunale, che con provvedimento del 20.12.2021 *“rilevato che il suddetto parere negativo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, appare del tutto condivisibile a questo collegio, per le ragioni che nel citato parere vengono esplicitate”*, negava l'autorizzazione richiesta.

La posizione del Tribunale rispetto a questo aspetto era dunque chiara: il contratto di affitto non contemplava la cessione della convenzione in essere con il GSE e dunque i corrispettivi percepiti dalla ██████████ non potevano essere trasferiti alla ██████████, dovendo invece confluire nell'attivo concordatario.

4.3. A fronte di ciò, accadeva (cfr pag. 8 della relazione depositata dai commissari il 02.3.2022) che il 28.12.2021 la ██████████ sottoscriveva con la ██████████ un atto integrativo del contratto con il quale si specificava che nel contratto di affitto doveva intendersi ricompreso anche l'impianto fotovoltaico e le relative convenzioni, essendo stato tenuto in conto nella determinazione del canone. Precisavano i commissari che *“Si fa rilevare che detta operazione è avvenuta senza informare gli organi della procedura i quali ne sono venuti a conoscenza solo successivamente in seguito all'estrapolazione di una visura camerale aggiornata presso la competente CCIAA di Campobasso”*.

Orbene, pur in presenza di una chiara opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale, la ██████████ si determinava a stipulare con la ██████████ una scrittura nella quale le parti dopo aver premesso alla let. B) che avevano *“omesso di indicare che nel contratto di affitto di azienda era ricompreso l'impianto fotovoltaico ... associato alla convenzione n....”*, si davano atto del fatto che nell'azienda oggetto di affitto erano ricompresi anche gli impianti fotovoltaici indicati alla lettera B) delle premesse.

Preso atto dei rilievi mossi dai commissari in relazione a questo atto, la ██████████ a pag. 8 delle note d'udienza depositate il 21.3.2022 ha osservato che il contratto di affitto dell'azienda doveva intendersi comprensivo dell'impianto e che *“ai fini di evadere le richieste documentali richieste dal GSE per la voltura dell'Impianto è stato redatto un atto meramente integrativo dell'affitto che, come da richiesta del GSE, si limita a specificare i dati tecnici identificativi dell'Impianto (dalla cessione in godimento già convenuta nell'affitto di azienda del 20.2.2021) ed i riferimenti alle relative convenzioni”*.

Le deduzioni della ██████████ non possono condividersi.

4.4. In primo luogo non v'è traccia delle riferite *“richieste documentali”* del GSE, le quali sarebbero state alla base della integrazione intervenuta, per cui non si comprende quale interesse della ██████████ la scrittura miri a soddisfare. Al contrario, a ben vedere, quello che la ██████████ qualifica *“atto meramente ricognitivo ed integrativo”* è produttivo, in danno della ██████████, di un effetto ulteriore rispetto alla individuazione dell'oggetto del contratto di affitto, così come originariamente pattuito tra le parti.

Invero: se la premessa è che le parti avevano *“omesso di indicare che nel contratto di affitto di azienda era ricompreso l'impianto fotovoltaico ... associato alla convenzione n....”* questo vuol dire la scrittura ha avuto l'effetto di riconoscere alla ██████████, sottraendola alla ██████████ (e dunque al ceto creditorio), senza alcuna contropartita, la titolarità diritti di cui, in forza del

sinallagma, essa non era titolare, e cioè il diritto di percepire i corrispettivi erogati dal GSE in forza della convenzione (che nella scrittura ricognitiva si riconosce trasferita alla [REDACTED]), convenzione il cui trasferimento il Tribunale aveva esplicitamente escluso poiché non contemplata tra i rapporti oggetto di cessione.

4.5. Ciò costituisce violazione dell'art. 173 l.fall. il quale, nel prevedere che il decreto di ammissione di una domanda concordataria possa essere revocato quante volte si accerti che il debitore ha compiuto, senza l'autorizzazione del Tribunale, uno degli atti di cui all'art. 167, (vale a dire *“i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione”*) deve essere interpretato, per un elementare principio di continenza, nel senso che, in presenza di questi presupposti, l'ammissione possa essere negata a monte, poiché diversamente opinando dovrebbe immaginarsi, in spregio di ogni criterio di ragionevolezza minima, un decreto di ammissione cui far seguire, *uno acto*, un provvedimento di revoca.

4.6. Violato risulta anche il comma settimo dell'art. 161 l.fall., il quale prevede che *“Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale”*. Nel caso di specie, invero, non risulta dimostrata alcuna situazione di urgenza, né è stata richiesta l'autorizzazione del Tribunale.

5. Il contratto di locazione.

5.1. Il volano del piano concordatario è rappresentato, pacificamente, dal contratto di affitto (allegato 1 della proposta di concordato) stipulato tra la ricorrente e la [REDACTED] *newco* costituita (il 01.12.2020) in concomitanza con la stipula del contratto di affitto, intervenuto, come detto, circa 15 giorni prima della presentazione della domanda di preconcordato.

In particolare, il concordato immagina la prosecuzione dell'attività di impresa in via indiretta, e cioè per il tramite della [REDACTED] proprio in forza del suddetto contratto di affitto di azienda. Detto contratto, secondo le previsioni, dovrebbe consentire la riscossione dei canoni di affitto del complesso aziendale per comprensivi euro 5.400.000, (nell'arco dei sei anni di durata del rapporto), cui dovrebbe accompagnarsi la cessione del complesso aziendale al miglior offerente in sede di gara competitiva, con efficacia del trasferimento differita al termine del contratto di affitto e con realizzo del corrispettivo della cessione misura non inferiore a euro 8 milioni, valore aziendale conforme alla perizia di stima allegata alla proposta (all. 11).

5.2. Rileva il Tribunale che anche sotto questo profilo la domanda non può essere ammessa, per le ragioni che ci si appresta ad esplicitare, le quali devono essere lette alla luce di una considerazione preliminare di fondo: [REDACTED] e [REDACTED] sono pacificamente riferibili al medesimo centro di interesse economico, nel senso che, come anche sottolineato dai commissari giudiziali e dall'attestatore, entrambe fanno capo alla famiglia [REDACTED], la quale per il tramite della [REDACTED] si propone di garantire la sopravvivenza della storica azienda di famiglia (così si esprime anche la relazione di cui all'art. 161 comma terzo l.fall. – allegato 16 - a pag. 47). Il che, va subito chiarito, se non è di per sé illegittimo (che un concordato preventivo possa dipanarsi secondo lo schema della continuità indiretta, anche mediante la stipula di un contratto di affitto, financo antecedente alla presentazione della domanda, è confermato anche dall'art. 84, comma 2, CCII), nel caso di specie è stato declinato in guisa da impedire, nella sostanza, che terzi possano entrare nell'azienda, così necrotizzando di fatto la funzione propria della vendita competitiva, che è quella di collocarla sul mercato in vista del miglior realizzo possibile.

Detto altrimenti, ed anticipando gli approdi cui, ad avviso di questo Tribunale, non può non giungersi, il contratto di affitto, tenuto conto anche delle parti contraenti, è stato stipulato in modo da impedire che altre imprese possano determinarsi a formulare offerte di acquisto, per lo meno al prezzo immaginato.

Militano in questa direzione una serie di considerazioni.

5.3. In primo luogo è lo stesso piano concordatario, per come strutturato, ad impedire il reale svolgimento di una procedura competitiva che possa rendere praticabile, anche solo sotto un profilo di verosimiglianza, l'insacco di una gara tra potenziali offerenti. Invero, ove la si celebrasse immediatamente dopo l'omologa, non si troverebbero offerenti disposti a spendere la propria autonomia negoziale. Essi, infatti, resterebbero vincolati, oggi, al pagamento di un corrispettivo dato, per l'acquisto di un complesso produttivo di cui entrerebbero in possesso a scadenza del contratto, e cioè nel 2027, quando il valore dell'azienda potrebbe essere stato anche irrimediabilmente compromesso, mercè lo svuotamento non solo della sua capacità produttiva, ma anche del mercato di riferimento, e ciò è tanto più grave ove si consideri che il contratto di affitto, (pag. 10, punto 12.5) contiene una esplicita deroga al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c..

5.4. Di contro, se ci si determinasse a procedere alla gara alla scadenza del contratto, momento in cui potrebbe essere cristallizzata la consistenza dell'azienda, occorrerebbe comprendere in forza di quali dati sia possibile ritenere, oggi, che il valore aziendale resterà immutato nella misura stimata di €. 8.000.000,00, posto che esso dipende dalle esclusive determinazioni, dalle capacità e dalle fortune della █████, che peraltro non ha formulato una offerta irrevocabile di acquisto ma, per stessa ammissione della medesima ricorrente (cfr. pag. 14 delle note d'udienza del 12.3.2022) una mera manifestazione d'interesse non vincolante, la quale dunque è *tam quam non esset*.

5.5. Sempre a proposito del contratto di affitto va precisato che lo stesso prevede la possibilità che la █████ possa recedere in qualunque momento dal contratto, il che rende del tutto aleatoria la previsione concordataria relativa ai flussi generati dal contratto di locazione, il quale inoltre si caratterizza per la previsione di clausole (artt. 7.4 e artt. 8.3) in forza delle quali █████ potrebbe, *motu proprio*, decidere in qualunque momento di compensare il canone di affitto con diritti di credito che la stessa assuma di vantare nei confronti della █████. Ciò rende l'attivo concordatario generato dai canoni di locazione del tutto aleatorio.

5.6. Peraltro, la scarsa fiducia nelle intenzioni o nelle capacità della █████ è implicitamente predicata dagli stessi soci, i quali con dichiarazione del 12.4.2021 (allegato n. 3 della integrazione documentale del 12.4.2022) si sono impegnati a fare tutto quanto necessario, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. affinché la █████ richieda ed ottenga una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta aventi ad oggetto la garanzia dell'adempimento del pagamento dei canoni di locazione nella misura massima di soli €. 300.000, a fronte di un piano concordatario che prevede il pagamento dell'importo complessivo di euro 5.400.000., con l'ulteriore avvertenza che: si tratta di soggetti che in parte compongono anche la compagine sociale della █████; non si hanno informazioni relative alla loro solvibilità, e dunque alla serietà dell'impegno assunto.

6. Il piano industriale della █████

Neppure il piano industriale immaginato dalla █████ (all. 13 della proposta concordataria) appare oggi realizzabile, poiché non risulta che essa dispone, o disporrà, delle risorse per attuarlo.

A questo proposito il Tribunale osserva in premessa che l'analisi del piano industriale della █████ è decisivo nel caso di specie in ragione di plurime considerazioni.

In primo luogo essa è ancillare rispetto alla necessità di verificare se l'affittuaria è nelle condizioni o meno di assicurare il pagamento del canone, non altrimenti garantito, se non nella esigua misura indicata in precedenza.

In secondo luogo, posto che il trasferimento dell'azienda è previsto solo alla scadenza del contratto di affitto, la verifica del piano industriale attiene all'analisi prospettica del valore aziendale al tempo della sua collocazione sul mercato. Il piano industriale dell'affittuaria

attiene, cioè, alla fase esecutiva del concordato dacché da esso deriva la possibilità di attribuire o meno all'azienda il valore indicato nel piano come prezzo del suo trasferimento.

Si comprende allora il fatto che, a prescindere dal non decisivo rilievo del tenore letterale dell'art. 186-bis, comma 2 lett. b) e c), i quali fanno riferimento all'attività d'impresa, prescindendo dal soggetto che la esercita, e quindi considerandola sul piano oggettivo (oggettività che in dottrina non si è mancato di interpretare nel senso che in realtà nel paradigma dell'art. 186-bis, comma primo, non entrerebbe l'ipotesi della continuità indiretta, per cui ogni specificazione nei commi successivi sarebbe stata ultronea), le regole di governo del concordato in continuità, ed in specie il corredo informativo aggravato che esse richiedono (il quale costituisce uno dei contrappesi della mancata segregazione patrimoniale), devono trovare applicazione quanto meno nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la continuazione dell'impresa tramite l'affitto della medesima (*id est* la continuità indiretta) stia a monte del trasferimento. Ed infatti, tanto in questo caso (dove, lo si ribadisce, la continuità precede il trasferimento, ed incide sui numeri del piano sia sul versante del canone che su quello del valore del complesso produttivo da trasferire), quanto in quello di continuità diretta, è necessario presidiare l'interesse a verificare che la continuazione dell'attività d'impresa — che dovrebbe rappresentare la via per un miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali — possa finire per incidere negativamente sul patrimonio posto a garanzia degli stessi, riducendo le loro prospettive di soddisfacimento, con l'ulteriore corollario per cui occorre tenere presente anche la previsione di cui all'art. 186-bis, ultimo comma, il quale icasticamente conferma la centralità della continuità aziendale laddove stabilisce che, se nel corso di un concordato preventivo in continuità aziendale, *“l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 173”* l. fall., revocando l'ammissione al concordato, salvo modifica della proposta.

Del tutto saggiamente, dunque, il ricorrente ha provveduto al deposito del piano industriale della ██████.

6.1. ciò premesso, del piano industriale si occupa la relazione depositata ex art. 161 comma 3 e 182-ter l.fall. alle pag. 46 e seguenti.

Orbene, a pagina 48 l'attestatore, dopo averne riassunto i contenuti, afferma che *“In tale contesto assume una importanza rilevante l'ottenimento del contributo il piano di investimenti programmato, che sfruttando le opportunità fornite dal bando “Acceleratore Europeo” può consentire alla ██████ di ottenere un contributo a fondo perduto del 70% su un progetto di sviluppo di circa 5 milioni di euro che assume di presentare in breve tempo”*.

Opportunamente l'attestatore sottolinea la normale alea che attiene ai dati previsionali ed alle assunzioni per il futuro, ben consapevole che le previsioni di incremento del fatturato, di apprezzamento dei nuovi prodotti da parte dei clienti, della conquista di nuove fette di mercato, sono tutte variabili non facilmente controllabili né rimesse alla volontà dell'imprenditore, che in uno scenario di tal fatta può essere agevolato solo da una adeguata pianificazione aziendale, pianificazione che egli, nel caso di specie rileva essere presente.

6.2. Ritiene il Tribunale che il giudizio dall'attestatore, condivisibile nelle premesse, non lo sia nei precipitati che egli ne ricava, poiché essi appaiono orfani del decisivo dato relativo alla sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per supportare il piano industriale prefigurato, atteso che un piano industriale che immagina un progetto di sviluppo dell'importo di 5 milioni di euro, che per il 70% derivano da capitali esterni, deve poter fare affidamento su capitali propri per €. 1.500.000,00 che costituiscono non solo uno strumento del piano, ma a monte uno strumento del finanziamento, posto che per ottenere finanziamenti in conto capitale in misura corrispondente ad auna data percentuale dell'investimento, occorre dimostrare di avere risorse proprie per la percentuale residua, il che nel caso di specie manca.

Ed infatti, ove si legga il piano industriale, ci si avvede del fatto che lo sviluppo immaginato richiede investimenti (riportati a pag. 20 e seguenti del piano) per 5.412.618,00 oltre IVA, e mentre indica compiutamente le strade di accesso alla finanza esterna,

quantificandole nella misura del 70%, riduce a sommarie e generiche affermazioni il reperimento del restante 30%.

Sul punto va rilevato come neanche l'attestatore indaghi compiutamente questo aspetto, salvo limitarsi ad affermare a pag. 50 che *"l'Assemblea dei soci di ██████ riunitasi in data 13 e 20 settembre 2021, ha assunto l'impegno a garantire fonti proprie e/o di terzi a sostegno dello Scenario Base per euro 800.000,00 nel 2021 e per euro 550.000,00 nel 2022"*. Al contrario, ove si legga il verbale di assemblea soci della ██████ del 20.09.2021 (pag. 3 dell'allegato 14 della proposta concordataria, si evince un mero impegno dei soci *"a garantire fonti proprie e/o di terzi a sostegno dello scenario n. 1 di cui al documento di modifica ed integrazione del piano industriale 2021/2027 come sopra approvato"*, anche se va dato conto di un aumento di capitale sociale intervenuto per €. 400.000,00 (pag. 47 relazione art. 161 comma 3 e bilancio abbreviato ██████).

Si tratta, all'evidenza, di dichiarazioni brumose, indefinite sul piano dell'*an* e del *quantum*, inidonee a cristallizzare un obbligo giuridico, imponderabili sotto il profilo della capacità dei soci di adempiere, le quali costituiscono un profilo di criticità che anche dopo i rilievi dei commissari giudiziali la ██████ non è riuscita a superare con la documentazione integrativa depositata.

Questi elementi impongono di affermare che il piano concordatario, così com'è strutturato, non è in grado di assicurare né la continuità indiretta immaginata, né una soluzione liquidatoria realmente ispirata ad un principio di competitività in funzione degli interessi dei creditori, né le poste attive indicate.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda.
Larino, 18 maggio 2022.

Il Presidente - estensore
Rinaldo d'Alonzo